

Promozione della cultura e sicurezza sul lavoro: Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome.

11 Dicembre 2008

Nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre scorso è stato sancito l'Accordo tra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 81/08, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dispone che per il primo anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 7-bis, della L. 123/07 sono utilizzate secondo priorità stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.

Nella riunione tecnica del 18 novembre 2008 le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'Accordo trasmesso dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Il suddetto Accordo, in materia di attività promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, prevede la ripartizione delle risorse di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 81/08 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e le Regioni o le Province autonome.

La ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle Regioni o delle Province autonome, pari a 30.000 euro, viene effettuata nella misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.

Viene precisato che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali procede al trasferimento delle suddette somme a seguito di richiesta da parte delle Regioni o delle Province autonome, nella quale siano specificate le destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni coerenti con le priorità indicate nell'Accordo stesso.

Le risorse destinate alle Regioni o alle Province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7, del D.Lgs. 81/07, e rivolti principalmente a:

- presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- lavoratori stagionali del settore agricolo;
- datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Le Regioni o le Province autonome si impegnano a cofinanziare le suddette attività attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30%.

Viene, infine, previsto che allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività, ciascuna Regione o Provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione del presente Accordo, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ovvero, una volta costituita, della Commissione consultiva permanente per la salute e

sicurezza sul lavoro.

Nella riunione tecnica del 18 novembre 2008, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'Accordo, con la richiesta di chiarimenti sul punto relativo alle modalità di utilizzo delle risorse, con riferimento agli interventi di formazione non presenti nei percorsi regionali o provinciali, e con la richiesta di soppressione del punto relativo al cofinanziamento delle attività tramite l'incremento delle somme del 30% perchè in conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Nella formulazione del nuovo testo che riscontra positivamente le osservazioni delle Regioni, è stato, quindi, sancito Accordo.

Testo dell'Accordo

Si veda precedente del 19 novembre 2008.